

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4585

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, TURCO,  
CRISTIAN IANNUZZI, PRODANI**

Modifica all'articolo 256-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sanzioni per la combustione illecita di rifiuti

*Presentata il 13 luglio 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono sempre più frequenti i casi di impianti di trattamento di rifiuti in fiamme e negli ultimi tempi abbiamo assistito a roghi sospetti in diverse zone d'Italia quali, ad esempio, l'incendio dell'Eco X di Pomezia, caso su cui sono in corso indagini della procura di Velletri, e l'incendio di un deposito di rifiuti nei pressi di Foggia. Tali episodi fanno sospettare uno stratagemma per evitare controlli sul combustibile da rifiuti prodotto in violazione delle disposizioni di legge o per massimizzare i prodotti, soprattutto da quando la Cina ha previsto controlli più severi sulla qualità dei rifiuti italiani che prima, invece, accettava in base a criteri più elastici.

Incendiare un rifiuto significa trasformarlo in un rifiuto pericoloso che deve essere smaltito in apposite discariche, spesso di proprietà delle stesse imprese da cui deriva.

Le conseguenze più gravi sono per l'ambiente e per la salute. Il decreto legislativo n. 152 del 2006 si limita a prevedere, per chi « appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata », la sanzione della reclusione da due a cinque anni, aumentata da tre a sei anni se si tratta di rifiuti pericolosi. Tuttavia tale pena si applica solo se si tratta di « rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata », una specificazione davvero poco comprensibile

visto che bruciare rifiuti stoccati ordinatamente comporta i medesimi effetti dannosi dell'incendio di quelli abbandonati.

La presente proposta di legge è diretta ad applicare lo stesso deterrente della

sanzione penale prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 anche e a chi appicca il fuoco a rifiuti non abbandonati ma depositati non in modo incontrollato in un impianto.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 256-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:

« *6-bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque appicca il fuoco a rifiuti posti presso un deposito temporaneo, un deposito preliminare o un luogo di stoccaggio si applicano le pene di cui al comma 1 ».



\*17PDL0053780\*